

Polizza CVT- Corpi Veicoli Terrestri DIP – Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: LEV INS INSURANCE COMPANY AD, Prodotto: Special Dealer 10/2018

LEV INS INSURANCE COMPANY AD con sede in Sofia Bulgaria, Blvd. Cherni Vrah 51 D, Lozenetz District, CAP 1407, impresa autorizzata VAT/UIC BG 121130788 INS. COD. BG-22-12744/2001 Abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia iscrizione nell'elenco II dell'albo delle Imprese di Assicurazioni in data 16/12/2013 al numero II.01243, codice IVASS Imprese 40542, autorizzata ai rami 1,3,8,9,13,15 R.E.A. n. 54871 ed in regola con il disposto della legge 10/06/1982 n. 348, a mezzo dell'amministratore delegato Galabov Galabin Nikolov nato a Dupnitsa il 06/05/1966

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza individuale che copre dal rischio di eventi che possono provocare danni al veicolo assicurato.

Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative sono:

- ✓ **Incendio e furto:** copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, parti di ricambio, accessori di serie, accessori e optional stabilmente fissati (se richiamati in polizza) e copre eventi quali incendio sia totale che parziale, azione del fulmine ed esplosione del carburante contenuto nel serbatoio (anche se non vi sia stato sviluppo di incendio), furto del veicolo o di sue parti, sia portata a termine che soltanto tentato, rapina del veicolo, sia portata a termine che soltanto tentata. Sono compresi i danni causati al veicolo nella esecuzione di furto/rapina, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo del veicolo stesso.
- ✓ **Kasko:** copre dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di urto, collisione con altri veicoli a motore identificati mediante targa propria, anche se in sosta, uscita di strada, ribaltamento
- ✓ **Collisione:** copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altri veicoli a motore identificati
- ✓ **Eventi Sociopolitici ed Atti Vandalici:** copre i danni materiali e diretti da incendio subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. La Società garantisce l'indennizzo dei danni causati da atti vandalici anche se non avvenuti a seguito di "eventi sociopolitici"
- ✓ **Eventi naturali:** copre i danni materiali e diretti causati all'autoveicolo assicurato nel caso di mancata dichiarazione da parte delle autorità competenti dello "stato di calamità" per eventi quali: eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, mareggiate, tempeste di vento, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, caduta di neve, grandine, esplosioni naturali e fenomeni naturali in genere.
- ✓ **Cristalli:** l'assicurazione vale per la rottura di cristalli dovuta a causa accidentale o fatto involontario di terzi. Sono comprese le spese di installazione dei nuovi cristalli, ad eccezione delle screpolature per le quali vengono rimborsate esclusivamente le spese sostenute per la riparazione.

È prevista anche la seguente garanzia opzionale.

Valore a nuovo: prevede che il risarcimento relativo alle garanzie Incendio, Furto e Rapina avvenga al valore a nuovo del veicolo risultante dalla fattura di acquisto. Tale condizione è applicabile agli autoveicoli acquistati presso dealer autorizzati. Condizione di efficacia della presente garanzia è che l'assicurato dimostri di aver riacquistato un'autovettura con un valore pari o superiore, indipendentemente dalla marca presso lo stesso dealer dal quale è stata venduta l'autovettura oggetto del contratto assicurativo.

Le garanzie sono prestate entro i massimali e se previste, secondo le somme assicurate concordate con il contraente.

Che cosa non è assicurato?

- ✗ danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente/Assicurato
- ✗ multe, ammende e spese di giustizia penale
- ✗ danni materiali e diretta causati a terzi la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione



Ci sono limiti di copertura?

- Sono esclusi dall'assicurazione i sinistri principalmente conseguenti a:
- ! provocati dal conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore
 - ! avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni e confisca, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a cui l'assicurato abbia volontariamente partecipato
 - ! verificatisi in conseguenza di terremoti ed eruzioni vulcaniche
 - ! causati da atti dolosi dell'Assicurato, del Conducente o Contraente
 - ! verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal Regolamento particolare di gara
 - ! provocati dal Conducente che guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope
 - ! nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni di legge vigenti
 - ! nel caso di noleggio del mezzo con o senza conducente
 - ! verificatisi durante il trasporto di materiale atomico e/o radioattivo
 - ! verificatisi durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa salvo diversa pattuizione indicata in Polizza
 - ! all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari
 - ! verificatisi durante il traino attivo e passivo o in occasione di manovra a spinata o a mano o di circolazione fuori strada
 - ! se il veicolo indicato in polizza non fosse coperto da assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione o se il veicolo non fosse stato sottoposto alla revisione
 - ! indiretti quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili
 - ! causati da operazioni di carico e scarico;
 - ! subiti da parti meccaniche e/o elettriche per effetto di usura;
 - ! causati al veicolo da oggetti, materiali e animali trasportati;
 - ! preesistenti al Sinistro denunciato.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di:

- fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- comunicare l'esistenza di altre assicurazioni sulle medesime cose e per il medesimo rischio

In corso di contratto hai l'obbligo dare immediata comunicazione scritta in caso di:

- ogni possibile aggravamento del rischio
- cessazione del rischio per distruzione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo, fornendo alla Compagnia l'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
- cessazione di rischio per demolizione del veicolo
- alienazione del veicolo e sostituzione con un altro, specificando le caratteristiche del nuovo veicolo, o nel caso di alienazione non seguita da sostituzione, devi dare immediata comunicazione alla Società e trasmettere al nuovo proprietario l'obbligo di proseguire il contratto.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento nonché l'annullamento del contratto stesso.



Quando e come devo pagare?

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

Il pagamento deve essere effettuato, presso l'Intermediario a cui è assegnato il contratto, alla stipula del contratto mediante: assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità, in contanti (per un importo fino a € 750), ordini di bonifico o altri mezzi di pagamento bancario o postale e sistemi di pagamento elettronico.

È possibile pagare il premio in rate semestrali senza oneri aggiuntivi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia a partire dal giorno indicato in polizza (data di decorrenza) se il premio, o la prima rata di premio, alla firma sono stati pagati; altrimenti decorre dalle ore 24:00 del giorno di pagamento effettivo a condizione che lo stesso avvenga entro 30 giorni dalla data di "Decorrenza Contratto".

Il mancato pagamento delle rate successive alla prima comporta la sospensione dell'assicurazione a partire dalle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza, e ritorna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'assicurazione dura una annualità; è comunque possibile scegliere una durata superiore all'anno. In entrambi i casi è previsto il tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Se hai scelto il tacito rinnovo, hai la facoltà di disdire la polizza al termine di ogni annualità, mediante lettera raccomandata da inviare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza alla Società.